

**TORNATA DEL 17 GIUGNO 1871**

**PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.**

**Sommario.** — *Congedi.* — *Discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 73 inclusive.* — *Osservazione del Senatore Chiesi all'articolo 74, cui rispondono il Ministro della Marina e il Senatore Riboty. Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 74 all'80 inclusive.* — *Osservazione del Senatore Menabrea all'art. 81, cui risponde il Ministro della Marina* — *Approvazione degli articoli dall'81 al 90 inclusive* — *Avvertenza del Senatore Menabrea all'art. 91* — *Risposta del Ministro della Marina e del Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 91 al 118 inclusive* — *Dubbio del Senatore Pasqui, sull'art. 119, cui rispondono il Senatore Mameli e i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina* — *Approvazione degli articoli dal 119 al 140 inclusive, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri della Marina e dell'Istruzione pubblica, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

I Senatori Lanzilli e Besana chiedono il congedo di un mese, e il Senatore Vannucci di dieci giorni, che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali: si procederà a questa votazione allorchè sarà stato discusso quello che si trova all'ordine del giorno della seduta d'oggi, vale a dire il progetto di legge fondamentale sulla leva marittima.

Questo progetto essendo composto di una lunga serie d'articoli, proporrei che si prescindesse dal darne lettura.

Non facendosi osservazioni a questo riguardo, prego gli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale di volersi recare al loro posto.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola nella discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Se ne darà lettura.

**TITOLO I.**

**Disposizioni generali.**

**Art. 1.** Gli individui addetti alla navigazione ed alle arti ed industrie marittime vengono arruolati al servizio della Reale marina per mezzo di leve o di ar-

ruolamenti volontari, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

È aperta la discussione sull'art. 1.

Non facendosi opposizione, l'art. 1 è approvato.

**Art. 2.** Non possono per alcun titolo far parte dell'armata:

- I condannati ai lavori forzati;
- I condannati alla reclusione od alla relegazione a termini del Codice penale 20 novembre 1859, come colpevoli di reati definiti nel libro secondo, Titolo I, Titolo III, capi 1 e 2, e sezione settima del capo 3, Titoli IV, VII e VIII, Titolo IX, agli articoli 489 e 491 e Titolo X, capo 2.

• I condannati per gli stessi reati all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

• Possono pure essere esclusi dall'armata i condannati per gli stessi reati dai tribunali esteri, semprechè la pena inflitta corrisponda per natura ad alcuna di quelle sopra enunciate. In tali casi il Ministro della Marina deciderà sull'esclusione, sentito il parere dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina.

(Approvato).

**TITOLO II.**

**Delle leve di mare.**

**CAPO I.**

*Delle persone soggette alla leva marittima.*

**Art. 3.** Sono soggetti alla leva marittima:

- 1. I cittadini del Regno iscritti fra la gente di mare, i quali per lo spazio di 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la

pesca sia all'estero od in alto mare, sia sulla costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante dei porti, spiagge o lagune sotto qualsiasi denominazione, od abbiano servito come uomini di rinforzo sulle barche da pesca.

» Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere iscritti alle matricole della gente di mare.

» 2. Gli ascritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano tre mesi di navigazione.

» 3. Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro i quali soddisfino alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente numero secondo di questo art. 3.

» 4. I macchinisti, fucchi ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'esercizio nelle varie arti, industrie o professioni, viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetto alla leva di mare. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli individui appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 della presente legge saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo Reale Equipaggi.

» Avvenuto l'arruolamento, dessi verranno assegnati alle rispettive categorie del Corpo Reale Equipaggi medesimo, a seconda della loro specialità, dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia Marina. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il termine per istabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, com'è determinato dal precedente articolo 3, è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gli individui contemplati nello stesso articolo 3 compiono il loro 21° anno di età.

» Quando la leva di terra avvenisse anteriormente all'anno nel quale i predetti individui compiono il ventunesimo d'età, codesto termine è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere. »

(Approvato.)

« Art. 7. Coloro che, al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il 21° anno di età, si trovassero in corso di navigazione, saranno iscritti sulle liste della leva di mare, se esista la presunzione che siasi

dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3 della presente legge.

» Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco alla data indicata nel precedente paragrafo di questo articolo sarà scorso un tempo sufficiente perchè gli individui, dei quali è parola, abbiano potuto compiere l'esercizio predetto. »

(Approvato.)

« Art. 8. Coloro che al tempo della chiamata per a leva di terra della classe alla quale appartengono (quando questa chiamata avvenga innanzi al primo giorno dell'anno entro al quale gli individui contemplati nelle categorie segnate all'art. 3 della presente legge raggiungono il 21° di età) non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal detto articolo, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra codeste due epoche aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sono iscritti nelle liste della leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonché coloro che sono indicati nel successivo art. 49.

» Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra. »

(Approvato.)

« Art. 10. Gli iscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati da primo all'ultimo giorno dello stesso anno. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il Regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulle matricole della gente di mare, che siano entrati nel 16° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera, o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali. »

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.*

« Art. 12. Tutti gli iscritti sulle liste di leva marittima, che non siano riformati od esentati, sono divisi in due contingenti:

» Il primo contingente si compone degli individui che in base alla forza richiesta annualmente con la legge di leva marittima devono essere chiamati a prestare servizio effettivo ed immediato nel Corpo Reale Equipaggi. »

» Il secondo contingente comprende tutti i rimanenti iscritti, i quali, sebbene designati anch'essi per il servizio attivo nel corpo predetto, vengono lasciati in congedo illimitato. »

(Approvato.)

« Art. 13. Per il mese di gennaio di ciascun anno dovrà essere determinato per legge il numero di uomini di primo contingente che devono venir chiamati in servizio effettivo nel Corpo Reale Equipaggi.

» Con Decreto Reale, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà fatta la ripartizione del predetto contingente fra i compartimenti marittimi del Regno, in proporzione degli iscritti sulle rispettive liste di leva della classe chiamata. »

(Approvato.)

« Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli iscritti nei due contingenti. »

(Approvato.)

### CAPO III.

#### *Delle Autorità incaricate dell'eseguimento della leva.*

« Art. 15. Il Ministro della Marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

» La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento. »

(Approvato.)

« Art. 16. Spetta ai tribunali ordinari:

» 1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

» 2. Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

» 3. Pronunciare sopra contesi diritti civili o di filiazione. »

(Approvato.)

« Art. 17. Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima. »

(Approvato.)

« Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del Sindaco del capoluogo del compartimento marittimo o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

» Uno degli impiegati della capitaneria farà da segretario del Consiglio.

» Nelle sedute per gli esami degli iscritti un medico chirurgo assiste il Consiglio di leva nella qualità di perito. »

(Approvato.)

« Art. 19. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

» L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

» Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare. »

(Approvato.)

« Art. 20. Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche. »

(Approvato.)

« Art. 21. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Marina nei 30 giorni successivi alla decisione del Consiglio.

» Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due ufficiali superiori di vascello e di due consiglieri di Stato, potrà riformare le dette decisioni.

» I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni del Consiglio di leva. »

(Approvato.)

### CAPO IV.

#### *Chiamata della leva — Estrazione a sorte e presentazione degli iscritti — Formazione dei contingenti.*

« Art. 22. Gli individui iscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il vigesimoprimo della loro età. »

(Approvato.)

« Art. 23. Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degli iscritti che devono concorrere alla medesima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte, e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli iscritti. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 25. Il presidente del Consiglio di leva fa leggere ad alta voce la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del Consiglio che trovansi presenti. »

(Approvato.)

« Art. 26. Il presidente del Consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva. »

(Approvato.)

« Art. 27. Le schede, sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal presidente

del Consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

(Approvato.)

« Art. 28. Gli iscritti di mano in mano che sono chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

» L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal Sindaco, membro del Consiglio di leva, o dall'assessore delegato a rappresentarlo, o dal consigliere comunale membro del Consiglio stesso.

(Approvato.)

« Art. 29. Il numero uscito dall'urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista d'estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

(Approvato.)

« Art. 30. Durante l'estrazione, il presidente si accerta dell'identità degli individui chiamati ad estrarre.

» Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per l'identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

(Approvato.)

« Art. 31. Quando per inavvertenza o per qualsiasi altra cagione il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti saranno compresi sulle liste della prima ventura leva.

» E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. Seguita l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

(Approvato.)

« Art. 32. Terminata l'estrazione, il Presidente del Consiglio fa leggere per intero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del Consiglio che trovansi presenti.

(Approvato.)

« Art. 33. Gli iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nelle sedute per l'esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione.

(Approvato.)

« Art. 34. Entro dieci giorni, cominciando da quello della prima seduta per l'esame stabilito dal precedente art. 23, gli iscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione, o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande o reclami.

» Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di

bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

(Approvato.)

« Art. 35. Gli iscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'art. 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al Consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese, se in altro compartimento.

» I pescatori di corallo che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

» In ogni caso, la presentazione degli individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca del corallo, dovrà aver luogo prima che spii il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

(Approvato.)

« Art. 36. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati al secondo contingente, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, a ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

» Al loro rientrare nel Regno dovranno però presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio del congedo illimitato.

(Approvato.)

« Art. 37. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

(Approvato.)

« Art. 38. Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal Regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare fratelli in loro cambio, o domandare l'affrancazione dal servizio di primo contingente.

» Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli iscritti del proprio circondario.

(Approvato.)

« Art. 39. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma, di esenzione o di passaggio dal primo al secondo contingente; ammette i cambi di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2 della presente legge.

» Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

(Approvato.)

« Art. 40. I casi di esenzione sono giudicati sulla

Produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 41. Qualora un iscritto fosse legittimamente impedito a giustificare il diritto all'esenzione od alla riforma, il Consiglio di leva gli assegnerà un termine ulteriore entro al quale possa far valere i suoi diritti. »

(Approvato.)

« Art. 42. Il Consiglio sospende l'arruolamento degli iscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare infino a che ne sia cessato il motivo. »

(Approvato.)

« Art. 43. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme od alle esenzioni, diverranno irrevocabili nell'interesse degli iscritti riformati od esentati, a meno che non fossero riformate dal Ministro, a tenore dell'articolo 21 della presente legge. »

» L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo articolo 50.

» Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dal successivo articolo 424. »

(Approvato.)

« Art. 44. Agli iscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai Tribunali. »

» Si sospenderà poi la partenza per il Corpo Reale Equipaggi e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati. »

(Approvato.)

« Art. 45. Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal Tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello. »

» Il Presidente del Consiglio di leva è rappresentato da un procuratore da lui nominato per decreto, che terrà luogo di mandato. »

(Approvato.)

« Art. 46. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco del primo

dal secondo contingente per il rispettivo compartimento marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 47. Gli iscritti ed i cambi di fratello appartenenti al primo od al secondo contingente vengono arruolati dai rispettivi capitani di porto. »

» I designati per il primo contingente sono avviati sotto le armi nei giorni stabiliti ed a tenore degli ordini emanati dal Ministro della Marina, in guisa che essi rimangano fusi tra loro per provenienza e per professione, e sieno distribuiti nei dipartimenti marittimi a seconda dei bisogni ed in proporzione alla forza del Corpo Reale Equipaggi assegnata ai medesimi. »

» Gli iscritti che costituiscono il secondo contingente verranno muniti di congedo illimitato. »

(Approvato.)

« Art. 48. I Consigli di leva suppliscono gli iscritti del primo contingente che venissero riformati presso il Corpo o fossero rimandati alla prima leva per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti iscritti dal secondo, finchè il primo contingente venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi. »

» Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente al secondo contingente debba invece far parte del primo. »

» Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dal primo al secondo contingente degli iscritti e dei cambi di fratelli che risultino in eccedenza al primo contingente. »

(Approvato.)

« Art. 49. Sono computati in isconto del primo contingente gli iscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto per una ferma eccezionale, e questa non debba essere consumata nella ferma temporanea per effetto del numero avuto in sorte nell'estrazione. »

(Approvato.)

« Art. 50. All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun iscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo Consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel Titolo VI della presente legge. »

(Approvato.)

CAPO V.

Delle riforme.

« Art. 51. Gli iscritti di leva che per infermità o per

difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

» Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio sud detto saranno descritti in apposito elenco, sottoposto al parere del Consiglio superiore di Marina, ed annesso al Regolamento da emanarsi in conformità della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 52. Gli inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva. Quando in codesta seconda visita risultassero parimente inabili, vengono riformati.

» Se però il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto s'avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sarà prorogata alla successiva leva. »

(Approvato.)

« Art. 53. Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della Regia Marina o dell'esercito. »

(Approvato.)

#### CAPO VI.

##### *Delle esenzioni.*

« Art. 54. Va esente dal concorrere alla formazione dei contingenti l'inscritto che, al giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale appartiene, si trovi in una delle seguenti condizioni:

» 1. Unico figlio maschio;

» 2. Unico figlio o figlio primogenito, od, in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel 70 anno di età;

» 3. Primogenito d'orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni previste nei numeri 1, 2, 3 del successivo articolo 62;

» L'esenzione contemplata in questo numero 3 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano, o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62;

» 4. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro compete l'esenzione per altro titolo. »

(Approvato.)

« Art. 55. Le esenzioni stabilite ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

» Si farà luogo tuttavia alla esenzione, senza le predette domande, quando da attestazioni della rispettiva

Giunta municipale consti della impossibilità di farle per assenza, malattia, incapacità od altro impedimento. »

(Approvato.)

« Art. 56. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, nell'esercito, oppure nella marina, in età maggiore di 17 anni purchè quest'ultimo:

» 1. Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo calzolaio, capo-sellaio o vivandiere, o non serva nella qualità di volontario nel caso previsto dal successivo articolo 89;

» 2. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della ferma contratta, o per punizione in un corpo di disciplina.

» Il militare riassollato con premio conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal servizio. »

(Approvato.)

« Art. 57. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

» 1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

» 2. Morto mentre era sotto le armi;

» 3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

» 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio. »

(Approvato.)

« Art. 58. Le esenzioni stabilite nei due precedenti articoli 56 e 57, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

» Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, sebbene riformati, purchè siano tuttora vivi. Questa disposizione però non è applicabile quando si tratti di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'autecedente articolo 54. »

(Approvato.)

« Art. 59. Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione, che poteva loro competere all'epoca indicata nell'articolo 54, gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio di leva per i motivi espressi nell'articolo 52 della presente legge, e quelli di cui parla il precedente articolo 31. »

(Approvato.)

« Art. 60. Non possono conseguire l'esenzione.

» 1. Gli spurii e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;

» 2. I figli naturali quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

(Approvato.)

« Art. 61. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine. »

(Approvato.)

« Art. 62. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione devono considerarsi come non esistenti in famiglia :

» 1. I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

» 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altre persone o di meccanismo ;

» 3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo :

» 4. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello iscritto all'esenzione. »

(Approvato.)

« Art. 63. Sono però temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto all'esenzione, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva, a termine del Codice Civile.

» Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione. »

(Approvato.)

» Art. 64. Il militare iscritto alla seconda categoria di contingente dell'esercito, od assegnato al secondo contingente della leva di mare, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale, a tenore del Titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in codeste condizioni; ma egli stesso è provvisto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare.

» In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione concessa in applicazione dell'art. 56. »

(Approvato.)

« Art. 65. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al suo arruolamento, risulti :

» 1. Figlio primo genito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

» 2. Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

» 3. Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3, dell'art. 62 della presente legge;

» 4. Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

» 5. Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi. »

(Approvato.)

« Art. 66. Il militare il quale, nel giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale è iscritto, non aveva diritto ad esenzione, se provi che per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente alla data suddetta e prima di quella del suo arruolamento, sia venuto a trovarsi e tuttavia si trovi in alcuno dei casi indicati nel precedente art. 65, avrà diritto al congedo assoluto.

» Per l'applicazione di questo e del precedente articolo 65 non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito. »

(Approvato.)

« Art. 67. Non possono aspirare al diritto concesso dai precedenti due articoli 65 e 66 coloro che trovansi al servizio per riassaldamento con premio. »

(Approvato.)

#### CAPO VII.

##### *Del cambio di fratelli.*

« Art. 68. È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 69. Il fratello, che va al servizio in cambio dell'altro deve:

» 1° Essere idoneo al servizio militare marittimo

» 2° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile presso il Corpo;

» 3° Presentare attestazioni di buona condotta;

» 4° Se fu militare, produrre inoltre il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta presso il Corpo dal quale fu congedato, e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

» 5° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;

» 6° Non aver incorso in condanne penali di tribunali ordinari o marittimi, o di Consigli di Guerra;

» 7° Avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32.°

» 8° Avere soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e se per età non vi fosse ancor soggetto, comprovare di possedere almeno sei mesi di esercizio nelle professioni, arti od industrie marittime, eseguito dopo i 15 anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 70. Nel caso preveduto dal numero 8 del precedente articolo 69, il fratello che ha messo il cambio, rappresenta, nella sua classe di leva, tanto per gli obblighi quanto per i diritti, quegli che è andato in sua vece. »

(Approvato.)

« Art. 71. L'atto del cambio tra fratelli si compie dinanzi al Consiglio di leva, se precede l'arruolamento del fratello che vuol farsi cambiare; o presso

il Corpo Reale Equipaggi, se il cambio avviene dopo l'arruolamento. »

(Approvato.)

« Art. 72. Nel cambio di fratello, è tenuto in conto di quello che rimane effettivamente arruolato il servizio già prestato dall'altro. »

(Approvato.)

« Art. 73. Il cambio è dichiarato nullo :

1. Quando il fratello, che va in cambio dell'altro, non si presenti all'arruolamento, o sia deceduto prima di essere giunto al Corpo ;

2. Quando nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermità o difetto intellettuale preesistente allo arruolamento, che lo renda inabile al servizio ;

3. Quando il cambio abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge ;

4. Quando sia dichiarato disertore entro il termine di un anno, a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

» Nelle circostanze sopra espresse il fratello che ha messo il cambio, deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio. »

(Approvato.)

#### CAPO VIII.

*Del passaggio dal primo al secondo contingente, e del riassoldamento con premio.*

« Art. 74. Gli iscritti di leva ed i militari del primo contingente, eccetto quelli che sono sotto giudizio militare o scontano una pena od una punizione militare possono ottenere il passaggio al secondo contingente, pagando la somma che annualmente sarà fissata con legge e che dovrà adoperarsi per riassoldare altrettanti militari del Corpo Reale Equipaggi, giusta i successivi articoli 79 81 e 82.

» Il Militare che cessa per tal modo dal servizio di primo contingente viene assegnato al secondo contingente nella stessa classe di leva,

» Il numero dei passaggi al secondo contingente non potrà sorpassare quello dei riassoldamenti con premio.

» In tempo di guerra cessa la facoltà di passare al secondo contingente, e la si potrà pure sospendere in qualsiasi altra epoca, per disposizione del Ministro della Marina, quando le domande di passaggio superino il numero dei militari che aspirano al riassoldamento con premio. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per sottoporre un'osservazione all'onorevole signor Ministro della Marina.

In quest'articolo 74 è detto che si potrà otte-

nere il passaggio al secondo contingente, pagando la somma che annualmente sarà fissata con legge. Ora, se la memoria non mi tradisce, mi pare che nell'ultima legge sull'ordinamento militare, la quale venne dal Senato votata, in un caso press'a poco identico a questo, si sia stabilito che la somma sarà annualmente fissata dal Governo con Decreto Reale e non per legge. Di più: in quest'articolo, rispetto a tale somma, non è stabilito limite di sorta, mentre nella legge sull'ordinamento militare, venne fissato un limite massimo che, se non m'inganno, è di L. 2500.

Io non intendo di fare alcuna proposta; solo ho creduto opportuno di sottoporre, come diceva, questa osservazione all'on. sig. Ministro, perchè, a parer mio, sarebbe bene che in questa parte almeno le due leggi da me accennate fossero in armonia, essendo i casi pressochè identici. Per verità, se, quando si tratta della leva di terra, basta che questa somma annua sia fissata per Decreto Reale, non so veder ragione per la quale, nel caso della leva di mare, debba essere annualmente fissata per legge. Oltre ciò, se nel caso della leva di terra è stato fissato un limite, parmi che sarebbe opportuno che un limite fosse determinato anche nel caso contemplato dall'articolo 74.

Ripeto per altro che non intendo di fare una mozione, o proporre un emendamento; solo mi sono permesso di fare questa osservazione all'onorevole signor Ministro della Marina, e me ne rimetto a lui e all'onorevole Relatore, certo più competenti di me in questa materia.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro della Marina. Le disposizioni dell'articolo che discutiamo sono analoghe, e posso dire identiche a quelle che il Senato ha approvato, nel fissare le basi generali per l'ordinamento dell'esercito, giacchè questo progetto di legge sulle leve di mare fu presentato alla Camera dei deputati dopo che il Ministro della Guerra aveva iniziato in Senato quello sull'ordinamento dell'esercito; e la Giunta che lo esaminò avendo presentato la sua Relazione dopochè l'altro era stato discusso da questo Consesso potè meglio conformarlo alle disposizioni del progetto da voi adottato, come potè fare suo pro dell'altro progetto del mio Collega della Guerra, che ancora il Senato non ha discusso, e che forma il complemento del precedente, regolando esso esclusivamente la materia del passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria del contingente, e del riassoldamento con premio.

Le disposizioni di questo articolo 74 sono, come dissi, in perfetta corrispondenza con quelle del progetto che fu adottato per l'esercito.

Negli articoli successivi i due disegni di legge hanno alcuni punti di distacco, ma qui combaciano in tutto. Perciò, ove tra l'articolo in esame e le disposizioni corrispondenti del disegno a cui si è accennato correse davvero quella differenza che all'onorevole Senatore



Chiesi è sembrato di scorgere, io non porrei una assoluta difficoltà a modificare l'articolo per metterlo interamente in armonia coll'altro disegno, abbenchè mi ripugnasse alquanto di dover ritardare, per una modificazione non essenziale, l'approvazione della legge, or tanto più che ne sono stati adottati dal Senato gli articoli più salienti e nei quali consiste pressochè tutta la differenza tra la legge vigente e questa progettata; mi rincrescerebbe che il progetto dovesse fare ritorno all'altro ramo del Parlamento, e per questa sola considerazione, io preferirei che la variante non fosse fatta.

Ma io prego l'onorevole Senatore Chiesi a distinguere tra il progetto sulle basi dell'ordinamento dell'esercito e quell'altro che il Senato non ha ancora discusso; lo prego a badare alle varie parti eziandio del primo disegno.

In esso troverà che pei volontari senza soldo, che si affranchino dal servizio di prima categoria, è detto benissimo che la somma da pagarsi sarà ad ogni leva fissata per Decreto sovrano, ed il limite massimo ne è segnato nel terzo di quella che venisse fissata per l'affrancazione ordinaria; però nell'articolo terzo quando vi si parla della somma per l'ordinaria affrancazione dalla prima categoria, anche là, come nell'articolo nostro che discutiamo, si dice che il prezzo massimo sarà stabilito per legge. Non si dice veramente che sarà stabilito per legge ad ogni leva; ad ogni leva sarà fissato forse per Decreto reale, ma una legge dovrà fissarne il massimo; infatti nell'altro progetto che il Senato ancora non ha discusso vi trovo un articolo, che è precisamente il primo, il quale vuol essere coordinato all'articolo terzo del progetto già adottato.

Del resto, si potrebbe anche osservare che il modo diverso di assegnare il premio ai r.a.-soldati, e per conseguenza il diverso impiego della somma che si ritrae dall'affrancazione; secondochè si tratti della leva di terra o di mare, può giustificare una certa differenza anche relativamente al modo di stabilire annualmente la somma necessaria per ottenere l'affrancazione o più correttamente, il passaggio, dal primo al secondo contingente.

Senatore Chiesi. Per parte mia ho già dichiarato che non intendevo fare veruna proposta di emendamento, e me ne sono rimesso all'onorevole Ministro ed all'Ufficio Centrale. Se essi stimano assolutamente che attesa la urgenza di questa legge, la cosa proceda come è stato stabilito in questo articolo, io non mi oppongo.

Senatore Riboty, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riboty, Relatore. Io mi associo a quanto ha espresso l'onorevole Ministro della Marina, e per parte mia, e come uno dei membri dell'Ufficio Centrale trovo che questo emendamento facendo sì che la legge debba essere rinviata all'altro ramo del Parlamento, attesa l'urgente necessità che ha il Ministero

della Marina che sia in quest'anno votata la legge, sarebbe meglio che si soprassedesse da qualsiasi variante.

Presidente. Non facendosi alcuna proposta nè ulteriori osservazioni, l'articolo 74 è approvato.

« Art. 75. All'atto delle operazioni di leva, il numero dei passaggi che si potranno concedere, in ragione dei militari disposti ed atti per il riassoldamento con premio è ripartito fra i compartimenti marittimi in proporzione degli iscritti sulla lista di leva.

» Le relative domande dovranno essere fatte davanti al Consiglio di leva marittima, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva.

» Quando le domande superino il numero dei passaggi che si possono concedere, sarà data la preferenza a quella dell'iscritto che ha il numero più basso.

» Non effettuandosi il versamento della somma indicata all'articolo precedente nel termine di giorni quindici, l'iscritto decade dal diritto di passare al secondo contingente.

» Quando in un compartimento marittimo le domande fatte entro il termine fissato al secondo paragrafo di quest'articolo, non abbiano raggiunto il numero che si poteva consentire, il Ministero autorizzerà il passaggio al secondo contingente di un maggior numero di iscritti nei compartimenti nei quali le domande avessero superato il numero di quelle consentite nella primitiva ripartizione.

» I militari già in servizio effettivo che volessero passare al secondo contingente, valendosi della facoltà loro accordata dal precedente articolo 74, ne faranno domanda al Corpo, che sarà ammessa in qualunque epoca dell'anno, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'anzidetto articolo 74, e purchè vi siano militari atti e disposti al riassoldamento con premio.

(Approvato.)

« Art. 76. L'iscritto di leva che ha ottenuto il passaggio al secondo contingente è computato numericamente nel primo contingente che deve essere fornito dal proprio compartimento marittimo.

(Approvato.)

« Art. 77. I graduati di bassa forza del Corpo Reale equipaggi (eccetto quelli della categoria di maggioranza), i marinai, marinai cannonieri e fuochisti, appartenenti alla prima classe delle loro rispettive categorie in servizio attivo e qualunque altro militare del Corpo predetto che sia fregiato della medaglia al valor militare od al valore di marina, i quali abbiano compiuto quattro anni di servizio sotto le armi, da computarsi dal giorno del loro arruolamento effettivo, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino nelle condizioni qui sotto specificate:

» 1. Siano di buona condotta;

» 2. Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;

» 3. Abbiano acquistato almeno due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra;

» 4. Non oltrepassino l'età di anni 45 se graduati, e di 35 se non graduati.

» I militari che, avendo preso parte ad una guerra, non poterono per cagione di questa avere un riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra, ad ottenerlo, quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta dal precedente numero quattro. »

(Approvato.)

« Art. 78. Anche i militari muniti di congedo assoluto dal Corpo Reale Equipaggi possono essere riassoldati con premio, quando riuniscano le condizioni specificate nell'articolo precedente.

» Essi potranno venire ammessi con il loro grado, purchè si presentino all'arruolamento entro un anno dalla data del congedo.

» Il tempo durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Però l'accettazione col primitivo grado non avrà luogo, se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra guerreggiata. »

(Approvato.)

« Art. 79. I militari di bassa forza, provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina, nei quali si riceve una educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorchè abbiano compito la ferma alla quale sono obbligati. »

(Approvato.)

« Art. 80. In tempo di guerra è sospeso il riassoldamento con premio. »

(Approvato.)

« Art. 81. Il riassoldamento con premio obbliga il militare ad una nuova ferma di anni 4 in servizio attivo.

» A codesto obbligo vanno annessi i seguenti vantaggi:

» 1. Un intero assegno di primo corredo alla massa del riassoldato;

» 2. La somma di lire 1000 posta a disposizione del riassoldato nella cassa del Corpo;

» 3. Una cartella della Cassa dei depositi e prestiti, rappresentante la somma pagata per il passaggio al secondo contingente, meno la quota assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato, come ai precedenti numeri 1 e 2.

» La cartella è conservata nella cassa del Corpo, e gli interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'Amministrazione del Corpo medesimo.

» Codesta somma costituisce un credito a favore del riassoldato, sotto le riserve indicate nei successivi articoli 83 e 84, e non può andare soggetta a sequestro infino a che il riassoldato non risulti in uno dei casi accennati al predetto articolo 84.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Le disposizioni della presente legge sono a parer mio, molto analoghe a quelle che vennero già approvate dal Senato per l'esercito; tutta-

via nell'articolo 81, che si riferisce ai premi che si danno ai riassoldati, trovo una diversità alquanto notevole, inquantochè nella legge per l'esercito si è attribuita ai riassoldati una piccola somma che va sul fondo di massa; quindi si assicura loro una pensione annua, dopo che han terminato il tempo del loro riassoldamento.

L'art. 81 della legge attuale, anzichè assicurare ai militari riassoldati una pensione annua, loro accorda la somma di L. 1000 che resta a disposizione loro nella Cassa del Corpo; quindi si dispone di altra somma la quale si trasforma in cartelle, e resta depositata alla Cassa dei depositi e prestiti, cartelle, che come risulta dall'art. 81, vengono poi date al riassoldato quando ha terminato la nuova ferma.

Io pregherei l'onorevole Ministro, o il Relatore dell'Ufficio Centrale di spiegare i motivi per quali si è adottato un modo diverso di trattamento fra i militari dell'esercito e quelli della marina.

Io desidero questa spiegazione, perocchè non saprei comprendere che, trattandosi di uomini che prestano i loro servizi alla patria, vi debba essere una diversità tra i militari di terra e quelli di mare.

Io sono persuaso che l'onorevole Ministro abbia avuto ragionevoli motivi per adottare questa disposizione, ma io desidererei che di questi motivi ne fosse data contezza al Senato.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ebbi già occasione di dire, rispondendo alle osservazioni sull'articolo 74, che la legge fondamentale sulla leva di mare fu presentata alla Camera prima che il Senato discutesse le basi dell'ordinamento dell'esercito, però quando il relativo progetto era di già stato presentato dal mio Collega a questo consesso. Ma del voto del Senato tenne conto la Giunta della Camera nel formulare il suo contro-progetto di questa legge fondamentale per la Marina, sicchè tutto quanto poteva utilmente ritrarsi da quello che il Senato aveva adottato lo fu dalla Giunta; ma se il principio informatore del nuovo disposte circa l'affrancazione risultò lo stesso in entrambi i disegni, se cioè l'affrancazione fu ridotta nei limiti di un semplice passaggio dal primo al secondo contingente, nelle disposizioni poi che regolano l'impiego della somma ritratta da questa nuova sorta di affrancazione, le speciali condizioni della gente di mare non consentirono che si adottasse il sistema da buon tempo seguito nello esercito e nel nuovo progetto mantenuto, il sistema cioè indicato dall'onorevole Senatore Menabrea, di assicurare una pensione vitalizia come premio al militare riassoldato; si è ritenuto invece il sistema tuttora vigente nella legge sulla leva di mare, di assegnare come premio quella stessa somma che si ricava dall'affrancazione, dare cioè al riassoldato la somma che paga colui che ottiene di passare dal primo al secondo contingente.

Ed i motivi ne sono chiari ed evidenti; di essi è fatto ampio svolgimento nelle Relazioni che precedono i diversi disegni intesi a riformare la legge sulla leva di mare presentati al Parlamento da dieci anni in qua. L'esperienza ha dimostrato che i sott'ufficiali ed i marinai, che si riassoldano, preferiscono, allorchè congedati fanno ritorno nel seno della famiglia, di recare anzichè una pensione, un piccolo capitale col quale essi acquistano una piccola barca, o pigliano qualche azione o caratura nella proprietà di un legno maggiore, o se ne valgono a costituir la dote alla figliuola o ad attivare un commercio.

E qui mi giova ricordare, o Signori, che mentre per l'esercito è condizione prima per il riassoldato di essere scapolo, nella marina non solo questa condizione non esiste, ma troviamo nel fatto che i nostri migliori sott'ufficiali sono amogliati, donde la maggiore inclinazione a ricevere come premio del loro servizio di riassoldati un capitale anzichè una rendita.

Interrogate la marineria di Camogli, quella di Procida e di tutti quei lidi ove la gente di mare è maggiore, e concorde vi risponderà che il metodo tenuto finora del legislatore (da noi seguito ed opportunamente migliorato in questo progetto ed in altri che lo precedettero) è quello che meglio risponde agli interessi domestici della classe marinaiasca.

La vita militare non inizia l'uomo, che serve nell'esercito, in una professione che si possa esercitare quando egli ritorna alla vita civile come lo fa per chi entra a servire nella marina. Quindi, mentre l'uomo che esce dal servizio di mare anche dopo di essere stato militare per molti anni, sa già a quale professione dedicarsi, e come impiegare utilmente il suo capitale guadagnato mediante il riassoldamento, colui che lungamente servi nell'esercito trova naturalmente preferibile la pensione vitalizia che il riassoldamento gli assicura.

Senatore Menabrea. Io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole signor Ministro, dalle quali risulta che gravi sono i motivi perchè sia data la preferenza al sistema adottato in questo progetto di legge per una remunerazione a darsi ai marinai riassoldati, anzichè seguire quello che fu adottato per l'esercito.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni sopra l'art. 81, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 82. I militari graduati, che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio, possono ottenerne un secondo alle stesse condizioni specificate negli articoli 77 e 81 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 83. I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al numero 3 del precedente art. 81:

» 1. Quando abbiano terminata la loro ferma;

» 2. Quando vengano pensionati, riformati ed ammessi a servizio sedentario;

» 3. Quando siano promossi ufficiali.

» In circostanze speciali di famiglia del riassoldato potrà il Ministro della Marina autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la metà.

» In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi. »

(Approvato.)

« Art. 84. Per tutto il tempo nel quale i riassoldati con premio rimanessero in un Corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degl'interessi del credito, di cui al precedente articolo 81, è devoluto alle casse degli invalidi della Marina mercantile, ed è ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

» I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito sud detto, il quale è devoluto per intero alle casse degli invalidi di marina, e ripartito nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

» I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, sia che vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la nuova ferma contratta per causa del riassoldamento con premio. »

(Approvato.)

### TITOLO III.

#### Degli arruolamenti volontari.

« Art. 85. I cittadini dello Stato hanno la facoltà di essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Corpo Reale Equipaggi, quando soddisfino alle seguenti condizioni:

» 1. Abiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non oltrepassino il trentaduesimo. Però, se furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma, possono pur anco essere ammessi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non graduati, e di 45 se graduati, alle condizioni prescritte nel secondo e terzo paragrafo del precedente art. 78;

» 2. Abiano attitudine fisica al servizio militare, e coloro che non abbiano servito nella Regia Marina comprovino di possedere l'esercizio della navigazione e delle arti marittime a tenore del disposto dell'articolo 3 della presente legge, se hanno più di 21 anno di età: in caso diverso, continuo almeno sei mesi di esercizio come sopra, compiuto dopo i 16 anni;

» 3. Non siano stati riformati in occasione di leva o rimandati siccome inabili dal Corpo in cui hanno servito;

» 4. Non siano stati ascritti ad un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

» 5. Producano l'attestato di cui al numero 3 del precedente art. 69, e, se furono militari, producano eziandio il foglio dell'assoluto congedo ed il certificato di cui al numero 4 dello stesso articolo;

» 6. Non siano stati condannati a pene criminali,

nè si trovino sottoposti ad accusa per qualunque crimine o per reati di furto o di truffa, di abuso di confidenza, di attentato al buon costume, di associazione di malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso in alcuna condanna dai Tribunali marittimi o militari;

» 7. Se min renni, facciano risultare del consenso avuto dal padre; e, in mancanza di questo, dalla madre e, in difetto di entrambi, dagli ascendenti, e, mancando puranco costoro, siano autorizzati dal Consiglio di tutela;

» 8. Se appartengono, per ragione di età, ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto agli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

» I macchinisti e fuochisti dei bastimenti o dei galleggianti sui laghi, fiumi e lagune, gli addetti alla navigazione lacuale e fluviale, i barcaiuoli o battellanti dei laghi, fiumi e lagune, i macchinisti e fuochisti impiegati al servizio delle macchine sulle ferrovie o delle macchine fisse, nonché gli operai degli stabilimenti metallurgici, potranno, a seconda dei bisogni del servizio marittimo, essere ammessi all'arruolamento volontario, «bbene non abbiano l'esercizio accennato al numero 2 del presente articolo. Essi dovranno però comprovare, mediante validi documenti, di avere esercitata l'arte loro per lo spazio almeno di due anni.»

(Approvato.)

« Art. 86. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono contrarre volontariamente una nuova ferma per un tempo non minore di due anni.

(Approvato.)

« Art. 87. Gli individui non cittadini dello Stato possono contrarre volontario arruolamento coll'autorizzazione speciale del Ministro della Marina.»

(Approvato.)

« Art. 88. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.

» La facoltà all'arruolamento volontario sarà regolata dal Ministro della Marina in relazione ai fondi stanziati in bilancio per il Corpo predetto.

(Approvato.)

« Art. 89. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere incontrati per la durata della medesima, con facoltà al Ministro della Marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassata l'età di 32 anni.

(Approvato.)

« Art. 90. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro della Marina, al conseguimento del suo congedo assoluto.»

(Approvato.)

## TITOLO IV.

### Della durata della ferma e dell'obbligo al servizio militare.

« Art. 91. La ferma di servizio per gli individui del primo contingente del Corpo Reale Equipaggi è di due specie: l'una *temporanea*, l'altra *permanente*.

» Entrambe cominciano dal giorno dell'effettivo arruolamento, salva l'eccezione specificata al successivo art. 92.

» La durata della ferma temporanea è di anni 10, e si compie in tempo di pace con quattro anni di servizio attivo sotto le armi, ed il restante in congedo illimitato.

» La ferma permanente è di anni otto e si compie per intero sotto le armi.

» Gli inscritti di leva assegnati al secondo contingente del Corpo Reale Equipaggi sono obbligati al servizio militare per dieci anni, che decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21 anno di età. Essi vengono lasciati in congedo illimitato, salvo il disposto del successivo art. 97.»

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Debbo ricordare al Senato che la legge sulla leva dell'esercito ha stabilito essa pure due categorie nei contingenti. La prima categoria deve servire sotto le armi da tre a quattro anni, quindi essere rimandata in congedo illimitato; la seconda categoria non è chiamata sotto le armi se non per cinque mesi, onde fare un tirocinio nel mestiere delle armi.

Io veggio che nell'attuale progetto di legge si è seguito un sistema analogo, e che la leva vi è pure divisa in due contingenti. In quanto al primo, l'articolo 91 determina il tempo di servizio, ed il modo con cui esso è ripartito; ma riguardo agli inscritti di leva assegnati al secondo contingente, si dice, che non saranno chiamati sotto le armi tranne in tempo di guerra e in casi straordinari, e non si parla nemmeno dell'educazione militare che sarebbe pur tanto necessaria a questi marinari appartenenti alla seconda categoria, e ciò dico in modo analogo a quanto si pratica per l'esercito.

Probabilmente anche qui vi saranno motivi speciali dipendenti dalla condizione particolare in cui si trovano i marinai, per cui il Ministro non avrà creduto possibile di poter introdurre per quei contingenti di seconda classe l'istruzione militare prescritta per l'esercito.

Io quindi pregherei l'onorevole Signor Ministro e l'onorevole Relatore a voler manifestare i motivi per cui non hanno creduto possibile di stabilire anche per il contingente di seconda categoria un tempo per l'istruzione, certo non molto lungo, ma sufficiente da far conoscere almeno al marinaio in che consista il servizio a bordo di navi da guerra.

**Ministro della Marina.** Mentre nelle risposte che ho dato finora io ho fatto manifesto il desiderio che le due leggi fondamentali di reclutamento per l'esercito e per la marina fossero conformi nei principii (tale è stato il pensiero che ha presieduto agli studi su questo disegno di legge), non ho per altro mancato di notare come non rare volte le stesse norme, gli stessi metodi non fossero compatibili con le diverse esigenze dei due servizi e con le diverse condizioni della gente chiamata a concorrere alle due leve. E questo che si presenta nell'articolo in esame è appunto fra quei casi in cui mi convenne separarmi affatto dai concetti prevalenti nel sistema della leva di terra circa il servizio da richiedersi agli iscritti del *secondo contingente*, o di *seconda categoria* come si dice per l'esercito.

Vi hanno ragioni che si opporrebbero alla chiamata sotto le armi dei secondi contingenti in tempo di pace per dare loro una qualche istruzione; ve ne sono altre che non la consigliano, e ne dimostrano l'inutilità per gli angustii limiti in cui converrebbe di contenere la istruzione da impartirsi.

Messi in congedo illimitato all'atto della leva, i conscritti del secondo contingente della marina s'ingaggiano per navigare all'estero. Volendo farli convenire al luogo d'istruzione bisognerebbe far interrompere ad essi la navigazione e sormontare le immense difficoltà che trarrebbe seco il raccogliere questa gente dispersa sui mari e che solo, a mio avviso, si dovrebbero affrontare quando in momenti straordinari si trattasse del fine supremo della salvezza della patria. È tanto sentito il bisogno di non distogliere questa gente dalla navigazione, che in un altro articolo di questo progetto di legge è ammessa perfino la dispensa dal presentarsi, per l'arruolamento, al Consiglio di leva, il quale farà perciò arruolare anche assenti e rilasciare il foglio del congedo illimitato che essi ritireranno in occasione di approdo nello Stato.

Com'èbbi occasione di dire all'onorevole Senatore Riboty nel rispondere alla sua recente interpellanza, la forza dell'esercito sta nel numero d'uomini che si riesce ad armare; quindi tutti gli sforzi sono intesi ad averne il maggior numero che si possa, ed il più che si possa addestrati; mentre per la marina, al contrario, noi dobbiamo cercare soltanto di raccoglierne quel numero che ci occorre per armare le navi che possediamo.

A raggiungere questo scopo, noi abbiamo marinai a dovizia. La statistica dell'iscrizione marittima rivela a prima giunta che essa eccede di molto il bisogno nostro misurato dal numero delle navi da guerra che abbiamo adesso, e di quelle che presumibilmente avremo fra parecchi anni.

Un'altra ragione si è che il marinaio ha un mestiere che trova riscontro nei servizi che è chiamato a prestare sulle navi da guerra; ond'egli non vi giunge mai nuovo: sempre e fin da principio può essere utilizzato, ancorchè non abbia ricevuto quella preparatoria

istruzione speciale a cui accenna l'onorevole Senatore Menabrea. Per lo che io crederei che il tempo speso in questa breve istruzione tornerebbe al posutto a danno della navigazione e del commercio marittimo; e a danno benanco del servizio e della finanza, perchè non potendosi avere pronte e disponibili le navi occorrenti per imbarcarli, si ingomberebbero di gente gli arsenali marittimi e si disperderebbero egregie somme, che potrebbero avere ben più utile impiego.

Per conseguenza, credo dimostrato come esistano gravi motivi a difesa della differenza che si riscontra in questa parte del progetto in discussione al confronto della parte corrispondente del progetto sulle basi di ordinamento dell'esercito; perchè, bisogna pur convenirne, gran differenza esiste tra il marinaio da guerra ed il soldato dell'esercito.

**Senatore Menabrea.** Apprezzo grandemente le ragioni gravissime esposte dall'onorevole Ministro della Marina per giustificare la diversità che vi è tra il modo di trattamento tra le categorie della marina e quelle dell'esercito di terra. È di fatto che i marinai fanno un mestiere che trova applicazione anche sulle navi da guerra; io però non intendo fare proposta di sorta a questo riguardo, poichè non voglio turbare una legge che, a parer mio, è benissimo ideata e studiata, e che risponde opportunamente ai bisogni dell'armata; tuttavia mi permetto esprimere il rincrescimento che la condizione speciale in cui si trovano i marinai non permetta di tenerli per qualche tempo, se non sulle navi della Regia Marina, almeno negli arsenali per quivi esercitarsi nella manovra de' congegni da guerra.

Ora, è noto che l'artiglieria della marina da guerra è talmente congegnata che richiede un certo tempo affinché gli uomini possano abituarsi a questo servizio.

È vero che nella marina vi sono uomini più specialmente destinati al servizio dei cannoni, e che questi uomini appartengono di preferenza alla prima categoria. Ma, una volta che nuovi marinari dal commercio vengano chiamati sulle navi da guerra, è necessario che possano essere utilizzati pel servizio di quei mostruosi apparati che si chiamano cannoni da 150 o da 300.

Perciò io crederei conveniente che sapessero almeno dare aiuto ai loro compagni, specialmente destinati al servizio di quei cannoni di grosso calibro.

Io non faccio altre osservazioni, perchè le cose dette dall'onorevole Ministro sono evidentemente di molto peso, e mi limito solo ad accennare il mio rammarico perchè non si possa introdurre in questo progetto di legge qualche disposizione per l'istruzione militare della seconda categoria, la quale, se pure non è di grandissima importanza, avrebbe però incontestabili vantaggi.

**Ministro della Marina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Marina.** Quan'è l'onor. Senatore Menabrea faceva domanda degli schiarimenti che ho procurato di dargli con una prima risposta alle sue

rango per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.

» Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 55, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto dall'autorità municipale, senza alcuna spesa. »  
(Approvato.)

« Art. 111. I cambi tra fratelli sono ammessi nelle leve straordinarie in conformità di quanto fu prescritto al capo VII, Titolo II, della presente legge. »  
(Approvato.)

« Art. 112. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finchè dura il bisogno. Cessato questo, se un'intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nei due contingenti, come è stabilito dal Titolo II della presente legge, e saranno ammessi gli scambi tra fratelli ed il diritto al passaggio nel secondo contingente.

» Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gli inscritti come se fossero nel caso previsto dall'articolo 28 della presente legge. »  
(Approvato.)

« Art. 113. Gli inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra. »

(Approvato.)

« Art. 114. Il tempo di servizio effettivo, prestato per effetto di leva straordinaria, sarà computato in isconto della ferma temporanea o di quella permanente, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria. »

(Approvato.)

» Art. 115. I comandanti delle Regie navi che trovandosi all'estero fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, sotto la propria responsabilità levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

» Tale facoltà, accordata ai comandanti delle Regie Navi, comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al Corpo Reale Equipaggi, imbarcati a tenore delle rispettive Tabelle di armamento, trovisi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie categorie del Corpo predetto.

» Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti. »

(Approvato.)

« Art. 116. Per stabilire il numero degli individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi

mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici: sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

» La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio. »

(Approvato.)

« Art. 117. I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115, saranno congedati al ritorno della Regia Nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.

» Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

» Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto art. 115. »

(Approvato.)

## TITOLO VI.

### Disposizioni penali.

« Art. 118. Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati, del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 119. L'omissione o l'indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come iscritto marittimo, sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2000, oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. A me sembra che in questo articolo siavi od un vuoto di stampa, o un difetto nella disposizione della legge, in quanto che si stabilisce la pena del carcere, ma non se ne determina la durata, e così non se ne accenna nè il *minimum*, nè il *maximum*, la qual cosa non si è fatta per quanto riguarda la pena pecuniaria, per la quale si è stabilito che la multa è estensibile sino a L. 2000.

Perciò, non essendosi, quanto al carcere, determinata, come dicevo, la durata, io temo che possa esservi od un errore di stampa, od un difetto nella disposizione di legge, e ciò lo temo tanto più perchè in altri articoli, nei quali è comminata la pena del carcere, tro-

osservazioni su questo articolo, io m'era fisso di parlare anche della istruzione militare dei marinari e della composizione degli equipaggi delle navi in tempo di guerra, onde avessero maggior rilievo i motivi della differenza notata tra ciò che proponiamo per i nostri secondi contingenti e ciò che fu adottato per le seconde categorie dell'esercito; ma non avendo avuto tempo di prendermi gli appunti, io sono passato sopra a quell'altra ragione che intendeva di esporre.

Essa è che nell'esercito il morale, dirò così, degli uomini che lo compongono deve essere per tutti eguale; quelli che non hanno la coscienza militare, che non hanno piegato l'animo, informata la mente alla milizia, possono a un dato momento portare il disordine fra i loro compagni ed essere fatali in una guerra.

Nella marina, oltre alla parte intelligente, alla parte più istruita che deve conoscere il maneggio dei cannoni e delle macchine a vapore abbiamo la parte che disimpegna uffici a cui non si richiede affatto istruzione speciale, bastando quella che ha acquistato nell'esercizio delle arti marittime. Alla disciplina di bordo l'uomo di mare è avvezzo, e tranne, come dissi, una parte alla cui istruzione convien molto badare (e grandemente ci si bada, essendo istituite scuole apposite per cannonieri, macchinisti e fuochisti), non tutto l'equipaggio di un bastimento da guerra ha una parte diretta nelle azioni guerresche.

La nave, nel momento del conflitto, è tutta, si può dire, in mano di chi la comanda; da lui ne dipende la sorte: perchè egli possa a modo suo disporre, gli basta di avere l'equipaggio ben fornito di quelle categorie di gente che hanno parte principale nell'azione, e non gli può calere gran fatto se un certo numero degli uomini imbarcati non abbia ricevuto un'istruzione militare.

Di più conviene riflettere che oltre alle navi di battaglia si hanno in una squadra assai bastimenti; i trasporti per esempio, il cui equipaggio non richiede certe condizioni che si vogliono per gli equipaggi di altre navi.

**Senatore Riboty, Relatore.** Aggiungerò alcune osservazioni a quanto ha esposto l'onorevole Ministro della Marina.

Dirò in primo luogo che nell'Esercito è certamente a desiderarsi che coloro i quali sono chiamati sotto le armi abbiano già una certa conoscenza degli esercizi militari, la qual cosa non è tanto sentita nella Marina. Certamente sarebbe meglio che i chiamati fossero istruiti negli esercizi che si fanno a bordo; ma quest'istruzione non è di stretta necessità come lo può essere nell'Esercito, giacchè nella composizione degli equipaggi di bordo abbiamo la fanteria di marina la quale è già istruita nel maneggio delle armi minute, e quanto all'artiglieria, a cui accennava l'onorevole Generale Menabrea, abbiamo un Corpo di cannonieri bastantemente istruiti il quale somministra i puntatori dei pezzi, i primi inservienti, insomma le cariche più

importanti per il servizio dei cannoni; sicchè per poca istruzione militare che si dia ai chiamati, essa sarà più che sufficiente per poter assicurare il servizio di bordo.

**Presidente.** Non facendosi altre osservazioni sull'articolo 91, esso è approvato.

» Art. 92. Contraggono la ferma temporanea gli iscritti di leva, i cambi di fratello e chiunque si arruoli volontariamente.

» Contraggono la ferma permanente coloro che ne fanno domanda, ed i volontari provenienti dalle scuole od istituti militari della Marina.

« La ferma di questi volontari decorre dal giorno della loro uscita dalla scuola od istituto predetto, dopo l'età di 17 anni compiuti.

» La ferma di quelli che si arruolano volontariamente, in base al precedente articolo 85, decorre dal giorno del loro arruolamento. »

(Approvato.)

« Art. 93. È in facoltà del Ministro di Marina di ammettere a percorrere la ferma permanente quei militari arruolati per la ferma temporanea, che ne facessero domanda. »

(Approvato.)

« Art. 94. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in stato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. »

» Nel computo del tempo da restituirsì per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni interi. Così chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alla classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire più di 12 mesi e non più di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria, e così di seguito. »

(Approvato.)

« Art. 95. I militari del Corpo Reale Equipaggi, spirata la loro ferma obbligatoria stabilita dalla presente legge, sono provveduti di congedo assoluto, a meno che vengano ammessi a contrarne una nuova, giusta il disposto del precedente art. 86, o siano riasoldati con premio. »

(Approvato.)

« Art. 96. Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio effettivo, a tenore dei precedenti art. 91 e 92, ottengono in tempo di pace l'assoluto congedo.

» Potranno però essere tratti sotto le armi anche dopo compiuti gli 8 anni di servizio, se non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una chiamata straordinaria. »

(Approvato.)

« Art. 97. I militari del Corpo Reale Equipaggi, al del primo che del secondo contingente, in congedo illimitato, possono per Decreto Reale, essere chiamati

sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinarie ed imperiose esigenze del servizio.

» L'ordine di richiamo dei militari del Corpo Reale Equipaggi dal congedo illimitato verrà pubblicato in tutti i Comuni del Regno.

» I militari richiamati dal congedo illimitato, i quali vengono per la prima volta a prestar servizio effettivo nel Corpo Reale Equipaggi, saranno assegnati alle rispettive categorie del medesimo, in conformità del secondo paragrafo dell'art. 5 della presente legge.

(Approvato.)

« Art. 98. Per la chiamata dei militari dal congedo illimitato, nei casi previsti dal precedente articolo, saranno osservate le seguenti norme:

» 1. I primi ad essere chiamati sono i secondi contingenti delle classi che trovansi sotto le armi, cominciando dalle classi più giovani;

» 2. Si chiameranno in seguito contemporaneamente ambidue i contingenti di ciascuna classe tra quelle che hanno già compiuta la loro parte di ferma in servizio attivo, cominciando dalle classi più giovani e procedendo per ordine a quelle più antiche.

(Approvato.)

« Art. 99. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o sulle barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

(Approvato.)

« Art. 100. Il regolamento determinerà con quale grado e con quali condizioni saranno ricevuti nella Regia Marina quelli che, chiamati sotto le armi, dal congedo illimitato, si trovassero già muniti di una patente di grado nella marina mercantile.

(Approvato.)

« Art. 101. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

» Gli equipaggi delle navi destinate all'estero, dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo, se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

(Approvato.)

« Art. 102. In tempo di guerra rimane sospeso il diritto per ottenere il congedo assoluto o quello illimitato.

» È pure sospeso questo diritto, sebbene lo stato di guerra non sia ancora dichiarato, quando per imperiose esigenze di servizio si ordinasse la chiamata sotto le armi degli individui in congedo illimitato.

(Approvato.)

« Art. 103. Il regolare congedo assoluto, all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà

intervenuto che nel giorno in cui sarà effettivamente rilasciato.

(Approvato.)

« Art. 104. Il militare al quale spetti il congedo assoluto, e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a riceverlo il congedo se non dopo ultimata la punizione.

(Approvato.)

TITOLO IV.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

« Art. 105. Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sugli inscritti fra la gente di mare che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

» In caso di proroga del Parlamento, la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con Decreto Reale.

(Approvato.)

« Art. 106. Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'art. 3 della presente legge, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

(Approvato.)

« Art. 107. Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

(Approvato.)

« Art. 108. La presentazione degli inscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato: entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

(Approvato.)

« Art. 109. È applicabile agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 99 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero, o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

(Approvato.)

« Art. 110. Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nella leva ordinaria marittime valgono pu-



vasi pure fissato tanto il limite minimo quanto il massimo, come suol farsi in tutte le disposizioni penali.

Io non intendo proporre variazioni od emendamenti; accenno solo il fatto, notando che forse il proponente di questa disposizione avrà creduto di doversi rimettere alla pratica invalsa in simili casi.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Io non credo che stia lo scropolo sorto nell'animo del nostro Collega Senatore Pasqui in quanto si accenna alla pena del carcere, senza determinarne tassativamente la durata. S'intende che il Giudice nella sua coscienza può spaziare in tutti quanti i gradi, e che sarà perciò secondo il suo criterio, ed in vista delle diverse circostanze che potrà la pena venir applicata in misura più o meno ristretta appunto come, secondo il Codice penale italiano, si fa in ogni gradazione delle pene.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola per aggiungere una semplice osservazione a quella opportunissima fatta dall'onorevole Senatore Mameli. A me pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Pasqui non possa avere fondamento di sorta, perciocchè leggesi nell'articolo 118, che « a coloro i quali con frodi o raggiari abbiano cooperato a che un giovine, il quale dovesse far parte della leva di mare, venga abbandonato alla leva di terra ecc., saranno puniti col carcere estensibile a 6 mesi, e con multa estensibile a lire 500 »; e poi l'articolo 119 aggiunge che « l'ommissione o l'indebita cancellazione fatta scientemente ecc.; saranno punite col carcere e con multa estensibile a lire 2000 ».

Ora, ben sa il Senatore Pasqui, e lo sa tutto il Senato che la pena del carcere ha un minimo di 6 giorni ed un massimo di 5 anni, come ancora la multa ha un minimo di lire 51 ed un massimo di lire 5000, secondo i casi speciali determinati dalla legge: perciò quando saranno puniti col carcere, s'intende lo saranno da 6 giorni a 6 mesi; quando colla multa, da 51 a 5000 lire, secondo l'importanza dei delitti commessi: siccome poi la gravità di questi delitti può essere modificata da circostanze e da fatti speciali, così è conveniente sia lasciata al giudice questa latitudine per potervi proporzionare la pena.

Nel Codice, vi sono molti di questi casi ne quali si dice che il reato è punito colla pena del carcere; e ciò vuol dire che i giudici possono spaziare in tutti i gradi, ed è in loro arbitrio l'applicare la pena secondo le circostanze particolari del reato.

Quindi io credo che il Senato vorrà approvare l'articolo tal quale sta scritto.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Veramente io non do-

vrei dir più nulla dopo le parole del signor Ministro Guardasigilli; solo mi permetto di aggiungere che l'opportunità di questa disposizione sembra avvalorata dall'esperienza che se ne è fatta per molti anni, avvegnacchè essa si trovi formulata, quasi con le stesse parole, nella legge attualmente in vigore all'articolo 124, il quale suona appunto così:

« Gli autori o complici dell'ommissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovine esentato quale iscritto marittimo della leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2,000 oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

» L'iscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Io cercherò in qualche modo di giustificarmi dicendo che ho fatta quell'osservazione perchè sono abituato a sfogliare il Codice Penale Toscano, nel quale questa disposizione non esiste. Del resto, ho piacere di avere dato occasione ai signori Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina di darmi alcune spiegazioni riguardo principalmente al Codice Penale Sardo.

Presidente. Ella non fa dunque alcuna proposta?

Senatore Pasqui. No, onorevole signor Presidente.

Presidente. Allora, non facendosi altre osservazioni, l'art. 119 è approvato.

« Art. 120. Alle pene stabilite nei due precedenti articoli, 118 e 119 sono pure sottoposti gl'iscritti di leva i quali s'iansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati. »

(Approvato.)

« Art. 121. I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 122. La frode nei cambi di fratello è punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità. »

(Approvato.)

« Art. 123. Gl'iscritti di leva che scientemente producono documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

» Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità. »

(Approvato.)

« Art. 124. Gl'iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

» Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

» I medici, chirurghi, flebotomi, speciali o farmacisti che abbiano favorito codesti reati sono puniti con

la pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000. »

(Approvato.)

« Art. 125. Gl'inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'Autorità competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 126. Gl'inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all'Autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio di leva (in quei casi nei quali ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto però il disposto del capoverso del predetto articolo 36. »

» Gl'inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunciata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione. »

(Approvato.)

« Art. 127. Gl'inscritti di leva ed i cambi di fratello, sottoposti all'arruolamento com'è indicato all'articolo 47 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al rispettivo Corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo. »

(Approvato.)

« Art. 128. La lista dei renitenti è pubblicata dai capitani di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza. »

» Per cura degli stessi capitani vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonché gli arrestati ed i morti. »

(Approvato.)

« Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e di tre a sei mesi se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo. »

» Avrà luogo la diminuzione da uno a tre gradi in tutti i casi sopra indicati, qualora il renitente venga riconosciuto inabile al servizio. »

» Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio, se la renitenza avviene in tempo di guerra. »

(Approvato.)

« Art. 130. I renitenti assolti, e quelli che sconta-

rono la pena alla quale furono condannati, sono arruolati e diretti al Corpo, se idonei, o riformati quando risultino inabili al servizio militare marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 131. Chiunque, scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi. »

» Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno. »

» La stessa pena si deve applicare a coloro che, con colpevoli maneggi, abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto. »

» Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000. »

» Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle, od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente. »

(Approvato.)

« Art. 132. Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione. »

(Approvato.)

« Art. 133. Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d'interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre. »

(Approvato.)

« Art. 134. I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni, accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni. »

» La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. »

» Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata. »

(Approvato.)

« Art. 135. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato, od ammesso esenzioni, riforme, esclusioni, surrogazioni, affrancazioni o riassoldamenti con premio in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime e degli arruolamenti volontari è punito, come reo di abuso di autorità, con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(Approvato.)

« Art. 136. Saranno considerati e puniti come re-  
nitenti i marinai chiamati al servizio in conformità del-  
l'art. 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo  
a sottrarsi.

» Se però essi appartenessero all'armata, come mi-  
litari in congedo illimitato, saranno considerati e pu-  
niti come disertori. »

(Approvato.)

« Art. 137. In tutti i casi non preveduti nelle di-  
sposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi pe-  
nali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle  
leve marittime.

» Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'ap-  
plicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egual-  
mente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(Approvato.)

## TITOLO VII.

### Disposizioni speciali.

« Art. 138. I numeri 1 e 2 della seconda parte  
dell'art. 34 della legge 28 marzo 1854 sul reclutamento  
dell'esercito rimangono modificati nel senso del dispo-  
sto dagli articoli 3, 9, 47 e 113 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 139. La presente legge andrà in vigore al  
primo gennaio 1872.

» Con la data medesima rimane abrogata quella del  
28 luglio 1861, N. 305.

» Al primo gennaio 1872 gl'individui appartenenti  
alle leve di mare delle classi anteriori a quella del  
1842, ed ascritti alla ferma ordinaria, verranno prov-  
visti di congedo assoluto.

» Per quelli della classe 1842 e delle successive, la  
ferma temporanea sarà regolata in base al disposto  
dell'articolo 91 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 140. Il Governo, innanzi all'attuazione della  
presente legge, provvederà all'eseguimento della mede-  
sima con apposito regolamento approvato per Decreto  
Reale, sentito il parere del Consiglio Superiore di  
marina e previo avviso del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

**Presidente.** Coll'articolo 140 termina la discus-  
sione di questo progetto di legge.

Ora si dovrebbe procedere alla votazione sopra que-  
sta legge e sopra l'altra discussa ieri, relativa all'istitu-  
zione dei magazzini generali. Essendosi però assentati  
alcuni nostri Colleghi, probabilmente non saremmo più  
in numero legale; credo perciò più opportuno riman-  
dare queste votazioni alla prossima seduta.

Non vi sono attualmente Relazioni pronte per riu-  
nire il Senato lunedì venturo in seduta pubblica:  
sono però stati presentati alcuni progetti di legge che  
non vennero ancora esaminati. Propongo quindi che  
i signori Senatori si radunino lunedì alle ore due  
negli Uffici per l'esame di questi progetti ultimamente  
presentati, e singolarmente di quello relativo alla strada  
ferrata del San Gottardo.

Avverto che alcuni di questi progetti sono urgenti,  
in ispecie quello dei fidecommessi nelle Provincie Ro-  
mane, perchè questa legge dovrà essere posta in ese-  
cuzione il 1. di luglio prossimo: per conseguenza  
converrà che essa sia studiata al più presto possibile.

Sarà poscia convocato il Senato in seduta pubblica  
per la discussione di questa legge e di quelle altre  
che hanno carattere d'urgenza.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Non vedendo l'onorevole **Senatore**  
**Poggi** presente, mi permetto di far osservare che, tro-  
vandomi con lui, seppi che egli aveva disposto le cose  
in modo che la Relazione per la legge dei fidecommessi  
nelle Provincie Romane sarebbe stata in pronto per  
lunedì già stampata. Siccome poi per questo progetto  
fu ammessa la discussione in via d'urgenza, sareb-  
be necessario che non corresse un lasso di tempo  
dalla presentazione della Relazione alla discussione;  
anzi mi pareva che l'onorevole **Senatore Poggi** contasse  
che lunedì prossimo la legge stessa potesse votarsi.

**Presidente.** Con piacere io radunerei lunedì il  
Senato in seduta pubblica, ma non essendo in pronto  
altra Relazione che questa, temo assai che il Senato  
non si troverebbe in numero, per cui riuscirebbe  
inutile l'incomodare i Senatori per questa legge, qua-  
lora non si potesse ottenere lo scopo di farla appro-  
vare. Credo quindi più conveniente ritardarne di qual-  
che giorno la discussione, facendo però sempre in modo  
che questa legge possa essere in tempo debito approvata.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).